



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2012

Modifiche al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge introduce la possibilità di utilizzare l'apprendistato per l'ottenimento della qualifica e il diploma professionale anche mediante contratti stagionali a tempo determinato.

L'articolo completa e si aggiunge a quanto già enunciato dall'articolo 4, comma 5, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, secondo il quale «per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato».

L'apprendistato per definizione è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi si svolge con un percorso unitario privo di interruzioni, ma il citato testo unico

ha riconosciuto un'eccezione per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali.

L'apprendistato stagionale è una forma contrattuale già disciplinata dal contratto collettivo del turismo; il presente disegno di legge aggiunge quindi alla possibilità di realizzare il suddetto apprendistato, l'ottenimento della qualifica e il diploma professionale, istituzionalizzando una prassi diffusa al livello nazionale, nelle quali già oggi l'istituto è utilizzato per realizzare proficue forme di alternanza tra scuola e lavoro.

In linea con le intenzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'obiettivo è quello di estendere l'utilizzo dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ed eliminare i vincoli che si frappongono ad un più ampio utilizzo di tale istituto e, in questo modo, favorire l'ottenimento di un titolo di studio spendibile da parte dei giovani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5», sono inserite le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1»;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere realizzato anche mediante contratti stagionali a tempo determinato».

